



Università degli Studi di Ferrara

**SERVIZIO DI SPEDIZIONE A MEZZO
CORRIERE ESPRESSO PER TUTTE LE
STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI FERRARA CIG:5263518874**

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

ALLEGATO 1)

Il Dirigente dell'Area Edilizia, Sicurezza, Gare e Patrimonio
Ing. Giuseppe Galvan

.....

VISTO:

Il Direttore Generale
Dr. Roberto Polastri

INDICE

PARTE I - CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO	3
ART. I/1 - PREMESSA.....	3
ART. I/2 - NORME DI APPALTO	3
ART. I/3 - OGGETTO DEL SERVIZIO	3
ART. I/4 - IMPORTO A BASE DI GARA	4
ART. I/5 - VALORE DELL' APPALTO	5
ART. I/6 - OPZIONI	5
ART. I/7 - VARIANTI.....	5
ART. I/8 - DURATA DEL SERVIZIO.....	6
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	6
ART. II/1 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	6
ART. II/2 - TEMPI DI ESECUZIONE.....	7
ART. II/3 - PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA CONSEGNA	7
ART. II/4 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO	7
ART. II/5 - REFERENTE DELL' APPALTATORE.....	7
ART. II/6 - REPORTISTICA	8
PARTE III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	8
ART. III/1 - DISPOSIZIONI GENERALI	8
ART. III/2 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	8
PARTE IV - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA	8
ART. IV/1 - ONERI ED OBBLIGHI DELL' APPALTATORE	8
ART. IV/2 - PENALI.....	10
ART. IV/3 - CAUSA DI FORZA MAGGIORE	11
ART. IV/4 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. IV/5 - RECESSO.....	12
ART. IV /6 - GARANZIA	12
ART. IV/7 - DIVIETO DI ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	14
ART. IV/8 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI.....	14
ART. IV/9 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL' INVARIABILITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI.....	15
ART. IV/10 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA	15
ART. IV/11 - DIRETTORE DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	15
ART. IV/12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	15
ART. IV/13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	16
ART. IV/14 SPESE.....	16
ART. IV/15 - CONTROVERSIE	16
ART. IV /16 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	16

PARTE I - CONDIZIONI GENERALI DELL'APPALTO

ART. I/1 - PREMESSA

Il presente documento definisce i requisiti per l'affidamento del servizio di spedizione a mezzo corriere espresso, nella forma dell'accordo quadro, per tutte le strutture dell'Università degli Studi di Ferrara, di seguito denominata "Università", e le modalità con le quali tale servizio deve essere eseguito dal soggetto aggiudicatario, di seguito denominato "Appaltatore".

Tutti i punti del presente capitolato saranno recepiti nel contratto che sarà stipulato dall'Appaltatore, dopo l'aggiudicazione della gara.

ART. I/2 - NORME DI APPALTO

L'appalto ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione dello stesso sono regolati da:

- norme nazionali vigenti in materia di appalti di forniture e servizi, in particolare dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 in quanto applicabili;
- Regolamento di Amministrazione e di Contabilità dell'Università degli Studi di Ferrara emanato con D.R. Rep.n.1356/2007 – Prot.n.21311 del 12/10/2007 e s.m.i.;
- norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare nonché in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente capitolato speciale d'oneri e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati durante l'esecuzione del servizio, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel presente capitolato;
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- normativa di settore.

ART. I/3 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di spedizione a mezzo corriere espresso, nella forma dell'accordo quadro, per tutte le strutture dell'Università.

Il servizio consiste nella richiesta delle seguenti tipologie di spedizione:

- A) spedizioni tramite servizio nazionale espresso;
- B) spedizioni tramite servizio internazionale espresso U.E.;
- C) spedizioni EXTRA U.E.

L'Università, nell'ambito delle proprie attività, deve spedire:

- documenti e materiale vario;
- diplomi di laurea;
- materiale per allestimenti dei saloni dell'orientamento;
- campioni, tra i quali anche quelli conservati **in ghiaccio secco con consegna garantita entro le 24 ore successive.**

Il suddetto elenco è da intendersi meramente indicativo e non esaustivo.

Il servizio oggetto del presente appalto verrà richiesto durante l'esecuzione del contratto, dalle sottoelencate strutture universitarie:

STRUTTURE ORDINANTI	INDIRIZZO
SEDE CENTRALE	Via Savonarola, 9
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA	Via Quartieri, 8
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E FARMACEUTICHE	Via Fossato di Mortara, 17/19
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOTECNOLOGIE	Via Luigi Borsari, 46
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E CHIRURGICO SPECIALISTICHE	Corso Giovecca, 203
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT	Via Voltapaletto, 11
DIPARTIMENTO DI FISICA E SCIENZE DELLA TERRA	Via Saragat, 1
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA	Via Saragat, 1
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA	Via Machiavelli, 35
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE	Via Fossato di Mortara, 64/b
DIPARTIMENTO DI MORFOLOGIA, CHIRURGIA E MEDICINA SPERIMENTALE	Via Luigi Borsari, 46
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA	C.so Ercole I D'Este, 37
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI	Via Paradiso, 12

Si precisa che il suddetto elenco potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso del rapporto contrattuale.

Si precisa inoltre che l'indirizzo delle predette strutture può non coincidere con l'indirizzo di ritiro dei plichi in quanto a tali unità afferiscono sezioni o uffici non necessariamente ubicati nei medesimi luoghi. Pertanto l'Appaltatore dovrà provvedere ai ritiri presso tutte le ubicazioni richieste dall'Università.

Qualora l'Appaltatore proponga all'Università la sottoscrizione di un proprio contratto standard, la stessa provvederà ad allegare al contratto il presente capitolato come parte integrante e sostanziale dello stesso.

ART. I/4 – IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo presunto posto a base di gara della fase principale dell'appalto riferito al quadriennio ammonta a **€ 70.000,00 (settantamila/00)** IVA esclusa.

Valutate le caratteristiche e le modalità del servizio oggetto del presente capitolato, i rischi legati ad interferenze sono stati stimati del tutto trascurabili e pertanto gli oneri della sicurezza sono da ritenersi pari a zero.

Poiché l'importo del servizio è determinato sulla scorta di dati storici e sulla base di un fabbisogno stimato per la durata contrattuale, l'importo del servizio deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni in diminuzione non potranno costituire per l'aggiudicatario motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

L'importo del presente appalto sarà quello risultante all'offerta dell'aggiudicatario. Il prezzo indicato in offerta si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie all'esecuzione del servizio articolate nelle sue varie prestazioni.

L'aggiudicatario è vincolato all'esecuzione del servizio qualunque risulti essere l'importo complessivo finale del contratto dell'accordo quadro.

ART. I/5 – VALORE DELL'APPALTO

Il valore presunto delle fasi eventuali dell'appalto è stimato come segue:

- **opzione servizi complementari: € 35.000,00 (trentacinquemila/00)**
IVA esclusa.

ART. I/6 - OPZIONI

L'Università si riserva la facoltà di esercitare, qualora lo ritenga opportuno, le seguenti opzioni che daranno origine a fasi eventuali del servizio:

- affidamento all'aggiudicatario del contratto di servizi complementari, ai sensi dell'art. 57 comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nei limiti del 50% del valore presunto del servizio;
- affidamento all'aggiudicatario del contratto di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- l'Università si riserva la facoltà di procedere alla proroga del contratto, qualora ne sussistano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa, previo interpello dell'operatore economico.

ART. I/7 - VARIANTI

L'Università si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010, di aumentare o diminuire il contratto, qualora se ne ravvisasse la necessità, a suo insindacabile giudizio, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche ivi previste.

Le variazioni sono valutate e contabilizzate mediante l'applicazione dei prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara.

Nell'ipotesi, invece, in cui i servizi da attivare non siano previsti dal presente capitolato, l'Appaltatore è tenuto a presentare apposito preventivo con l'indicazione del costo unitario e del totale del corrispettivo, sulla base dei prezzi offerti in sede di gara.

Le eventuali variazioni avranno decorrenza dalla data di effettivo inizio o cessazione del servizio.

In nessun caso saranno riconosciuti compensi forfettari o maggiorazioni anche temporanee di prezzo.

ART. I/8 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio ha una durata quadriennale con decorrenza dalla data indicata nel contratto.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART.II/1 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le richieste di spedizione verranno inoltrate dalle singole strutture universitarie telefonicamente, con fax o con e-mail e l'Appaltatore dovrà provvedere al ritiro dei pacchi pronti per la spedizione presso la sede e il piano indicati dalla struttura ordinante.

All'attivazione del servizio, l'Appaltatore dovrà consegnare alle singole strutture richiedenti le **lettere di vettura**, in formato cartaceo, e il materiale necessario per effettuare le spedizioni (buste di qualsiasi formato), senza alcun onere per l'Università.

Le richieste di reintegro del suddetto materiale e delle lettere di vettura verranno inoltrate da ogni struttura universitaria ordinante all'Appaltatore telefonicamente con fax o con e-mail.

Per quanto riguarda la **sede centrale** l'Appaltatore deve provvedere a effettuare n.2 passaggi fissi a settimana (nei giorni di mercoledì e venerdì). Nei giorni di lunedì, martedì e giovedì la sede centrale potrà richiedere il ritiro di pacchi telefonicamente con fax o con e-mail. A tal fine l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione il numero di telefono di un proprio operatore in grado di far fronte tempestivamente alle richieste urgenti.

In ogni momento l'Università dovrà essere in grado di rintracciare le proprie spedizioni e di verificarne lo stato di avanzamento.

Ciascuna struttura universitaria provvederà a fornire all'Appaltatore, al momento del ritiro, i pacchi da spedire corredati delle relative **lettere di vettura** cartacee. Il numero di lettera di vettura dovrà permettere all'Università di rintracciare il tracciato della spedizione in ogni momento della giornata.

Si precisa che l'Università ha la necessità di effettuare le seguenti **spedizioni particolari**:

- la sede centrale talvolta effettua spedizioni all'estero di materiale necessario all'allestimento dei saloni dell'orientamento che si svolgono presso località internazionali e al termine dei suddetti saloni necessita del trasporto di ritorno di tutto o parte del medesimo materiale (dalla località estera verso l'Italia);
- la sede centrale talvolta spedisce diplomi di laurea aventi i seguenti formati particolari:
 - cm.31x42.5;
 - formato A4;
- talune strutture universitarie necessitano di spedire, in località italiane ed internazionali (U.E. ed extra U.E.), i campioni conservati in ghiaccio secco con consegna garantita entro le 24 ore successive. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta grave danno per l'Università a causa del deterioramento dei campioni e determinerà l'applicazione di una penale ai sensi del successivo art. IV/2.

ART.II/2 - TEMPI DI ESECUZIONE

Le consegne dovranno essere effettuate dall'Appaltatore rispettando i seguenti tempi:

- 1) spedizioni di cui all'art. I/3 lett.A) entro 24 ore dall'ora del ritiro per la Penisola, esclusa la Calabria e di 48 ore per la Calabria e le isole;
- 2) spedizioni di cui all'art. I/3 lett.B) entro 48 ore dall'ora del ritiro;
- 3) spedizioni di cui all'art. I/3 lett.C) entro 72 ore dall'ora del ritiro, esclusa la consegna dei campioni in ghiaccio secco per il quale deve essere rispetto un termine di 24 ore dall'ora del ritiro.

ART. II/3 – PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA CONSEGNA

- **Destinatario assente:** l'Appaltatore si impegna ad effettuare n. 2 consegne in giorni successivi e a rilasciare dopo ogni passaggio apposito avviso. La struttura universitaria ordinante, qualora i suddetti tentativi non vadano a buon fine, fornisce all'Appaltatore un recapito telefonico del destinatario al fine di concordare un appuntamento per la consegna.

- **Indirizzo errato/inesistente:** l'Appaltatore si impegna ad avvisare entro 72 ore, all'indirizzo e-mail della struttura universitaria ordinante, la mancata consegna.

Le operazioni sopra descritte non comporteranno alcun onere a carico dell'Università.

L'Università provvederà a verificare la correttezza dell'indirizzo e a comunicare i dati corretti all'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a restituire il plico/materiale al mittente.

In ogni caso la giacenza dovrà essere gratuita fino ad un massimo di 15 giorni naturali e consecutivi.

ART. II/4 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e tutte le spese relative all'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere disposte dall'Università.

L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Università di ogni circostanza influente sull'esecuzione del servizio.

ART. II/5 - REFERENTE DELL'APPALTATORE

Per la regolare esecuzione del servizio, l'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione dello stesso, deve nominare un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse al servizio.

Il Referente deve essere in possesso dei seguenti requisiti.

1. piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
2. adeguata preparazione e formazione professionale necessarie per l'esecuzione del servizio;
3. possesso dei poteri necessari per l'esecuzione del servizio;
4. reperibilità almeno dalle h. 9.00 alle ore 17.00 nei giorni lavorativi;
5. l'Università si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.

In caso di impedimento o assenza del Referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestiva notizia ai Direttori della corretta esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

L'Università si riserva di chiedere la sostituzione del Referente o del sostituto, senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze del servizio.

ART. II/ 6 – REPORTISTICA

L'Appaltatore si impegna ad inviare all'Università, su base **semestrale** entro 30 giorni solari successivi a ciascun semestre di riferimento, i dati specifici, anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative al rapporto contrattuale potrà altresì essere effettuato dall'Università anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare i report semestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome della struttura universitaria ordinante (dipartimento di..);
- quantitativo di spedizioni ordinate, suddivise per singola tipologia;
- importo IVA esclusa degli ordini;
- **ogni altra informazione richiesta dall'Università in sede di inizio del rapporto contrattuale e nel corso dello stesso.**

PARTE III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. III/1 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'Appaltatore si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose.

ART. III/2 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Valutate le caratteristiche e le modalità del servizio oggetto del presente capitolato, i rischi legati ad interferenze sono stati stimati del tutto trascurabili e pertanto gli oneri della sicurezza sono da ritenersi pari a zero.

Il personale dell'Appaltatore, ogni qualvolta transiti nelle aree di pertinenza dell'Università, dovrà procedere con i mezzi aziendali rispettando il codice della strada, non superando la velocità massima di 30 km/ora e dando sempre la precedenza al pedone.

PARTE IV - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

ART. IV/1 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

A) Sono oneri a carico dell'Appaltatore:

- 1) manlevare l'Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni previste dal presente capitolato, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;
- 2) predisporre tutti gli strumenti, le metodologie e l'organizzazione atti a garantire elevati livelli di qualità del servizio;
- 3) adempiere le proprie prestazioni ed obbligazioni osservando tutte le indicazioni operative che dovessero essere comunicate dall'Università;
- 4) comunicare tempestivamente all'Università le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del servizio, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- 5) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

B) L'Appaltatore inoltre si obbliga:

- 1) all'osservanza piena ed incondizionata delle norme che disciplinano il presente appalto;
- 2) per sé e per i suoi agenti o dipendenti a qualsiasi titolo, a non offrire o accettare di offrire, né a dare o accettare di dare ad alcuno tangenti, doni, regali o provvigioni, neanche di modico valore, come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un'azione in relazione al presente appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università, oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione all'appalto o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università;
- 3) all'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme in materia di assunzione e di impiego della manodopera, ivi comprese quelle relative ai disabili (L. 68/99);
- 4) alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da legge e da contratto collettivo (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro;
- 5) a non recedere dal contratto, a termini delle vigenti disposizioni di legge, a pena di nullità;
- 6) al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/06;
- 7) ad applicare integralmente, nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro applicate ai propri dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il suddetto servizio e, se trattasi di impresa artigiana, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui verrà eseguito il servizio;
- 8) ad applicare il contratto e gli accordi predetti, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci;
- 9) a rispettare le disposizioni di cui ai precedenti punti 7) e 8) anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensioni dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione per le imprese artigiane;

10) a farsi carico di tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione in sicurezza dei servizi previsti.

ART. IV/2 - PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio, l'Università si riserva di applicare le penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

manca effettuata, ritardo o irregolarità delle prestazioni di cui agli articoli II/1, II/2, II/3, II/4, del presente capitolato, imputabili all'Appaltatore	l'Università applicherà una penale giornaliera pari al 1% dell'importo di aggiudicazione
danni arrecati dal personale impiegato dall'Appaltatore	l'Università applicherà l'addebito delle spese sostenute per le riparazioni del danno e una penale pari al 10% del suo ammontare
esecuzione del servizio con utilizzo di personale non regolarmente assunto o attribuibile alla struttura organizzativa dell'Appaltatore	costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art. 1456 c.c.
inadempimento giudicato di grave entità	l'Università risolverà il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni
manca rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato	l'Università applicherà una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di Euro 500,00 (<i>cinquecento/00</i>) ad un massimo di Euro 2.500,00 (<i>duemilacinquecento/00</i>)

Ove l'importo dell'applicazione delle penali superi il 10% dell'ammontare netto del contratto, si procederà ai sensi degli artt. 298, comma 2 del D.P.R. 207/10 e 136 del D.Lgs. 163/06.

L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno del gestore inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.

Le penali saranno applicate previa comunicazione all'Appaltatore mediante trattenuta di pari importo sulla prima fattura utile messa in pagamento oppure, se l'importo di tale fattura non risulti sufficiente o non sia possibile o agevole procedere in tal senso, mediante rivalsa sulla cauzione prestata.

Tutte le contestazioni effettuate dalle quali discendono termini perentori, saranno eseguite mediante lettera raccomandata a/r o a mezzo fax o posta elettronica certificata.

Le penali di cui ai commi precedenti non si applicano se il danno è dovuto a cause non imputabili all'Appaltatore, purché lo stesso abbia denunciato tempestivamente e per iscritto all'Università le cause di forza maggiore ostative alla corretta esecuzione del servizio, ai sensi del successivo art. IV/3.

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, l'Università si riserva di applicarle nei casi e con le modalità di seguito descritte.

ART. IV/3 - CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Si considerano cause di forza maggiore quegli impedimenti alla corretta esecuzione del servizio effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia ommesso le normali cautele atte a evitarle.

Gli impedimenti alla regolare esecuzione del servizio che l'Appaltatore ritiene ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere comunicati all'Università mediante fax o posta elettronica certificata, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del loro avveramento, a pena di irrilevanza degli stessi ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'art. IV/2 e del verificarsi delle cause di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. IV/4.

ART. IV/4 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali è specificamente contestata all'Appaltatore dai Direttori della corretta esecuzione del contratto o da loro delegati, a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata per fax o posta elettronica certificata alla sede legale o al domicilio eletto dall'Appaltatore, in cui fanno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione dell'Università. Entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione l'Appaltatore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevute, non le ritenga valide, a sua discrezione applicherà le penali di cui al precedente art. IV/2, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

L'Università ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora e di intervento del magistrato, nei seguenti casi:

- a) nelle ipotesi previste dagli artt. 135, 136 e 137 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- b) frode nell'esecuzione del servizio;
- c) inadempimento alle disposizioni dei Direttori della corretta esecuzione del contratto riguardo i tempi di esecuzione del servizio e alle variazioni dell'importo del servizio;
- d) stato di inosservanza dell'Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- e) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- g) cessione, anche parziale, del contratto salvo quanto stabilito dall'art 116 del D.lgs 163/06 e s.m.i.;

- h) sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- i) mancato reintegro della garanzia di cui all'art. IV/6;
- j) violazione della clausola anticorruzione di cui al precedente art. IV/1 lett. B punto 2;
- k) avvenuta applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art. IV/2;
- l) mancata esecuzione del servizio senza giustificato motivo.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del servizio resa ed accettata dall'Università.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire all'Università qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall'inadempienza dell'Appaltatore stesso.

Rimane ferma la facoltà da parte dell'Università di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del suddetto provvedimento adottato dall'Università e non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Università, oltre all'applicazione delle penali previste, procede all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell'Appaltatore, l'Università si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.

In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti del secondo classificato ovvero di altri fatti che impediscano comunque la stipulazione del contratto, l'Università si riserva la facoltà di interpellare il terzo classificato, stipulando un nuovo contratto alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.

ART. IV/5 - RECESSO

L'Università si riserva dopo i primi 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esecuzione del servizio, la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione ed in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373, comma 2°, C.C., con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Appaltatore, della relativa comunicazione. In tale ipotesi l'Università resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione ai servizi effettuati alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l'Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d'ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

ART. IV /6 - GARANZIA

A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del presente contratto, l'Appaltatore deve costituire un deposito cauzionale nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione al netto di IVA, incrementato ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 163/06.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/ IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per usufruire di tale beneficio l'operatore economico segnala il possesso del requisito e lo documenta allegando la certificazione di qualità conforme alle norme europee, in originale o in copia conforme all'originale.

Detto deposito cauzionale può essere prestato:

- a) mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati;
- b) mediante fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto all'art 161 del D.Lgs. 58/98;
- c) mediante assegno circolare non trasferibile;
- d) mediante garanzia in numerario o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato.

La polizza fidejussoria o la fidejussione deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università;
- una scadenza successiva al termine delle prestazioni contrattuali, che sarà indicata con la comunicazione di aggiudicazione dell'appalto;
- che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa.

In caso di garanzia in numerario il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario n. 2985272 (CIN C codice ABI 02008, codice CAB 13030), intestato a Università di Ferrara presso Unicredit Banca spa – viale Cavour n. 47 - 44121 Ferrara, indicando la seguente CAUSALE: **"Cauzione per l'affidamento del servizio di spedizione a mezzo corriere espresso per tutte le strutture dell'Università degli Studi di Ferrara"**.

Qualora la garanzia venga presentata nelle forme di cui alle precedenti lettere c) e d) la stessa dovrà essere corredata da una dichiarazione dell'Appaltatore contenente l'indicazione che il Foro competente per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa

In caso di incameramento parziale o totale del deposito, l'Appaltatore deve provvedere entro il termine di 10 giorni dall'effettuazione della trattenuta sulla garanzia, al reintegro della stessa per una somma di pari importo.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo della restante percentuale (25%) della garanzia definitiva sarà effettuato nei tre mesi successivi alla data della dichiarazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dai Direttori della corretta esecuzione del contratto. Entro detto termine l'Università procederà all'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi dell'Appaltatore, ivi compresi quelli nei confronti del personale e, se richiesta, rilascerà dichiarazione liberatoria.

ART. IV/7 - DIVIETO DI ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/97, n. 79, coordinato con la legge di conversione 28/05/1997, n. 140, per il presente servizio non è erogata l'anticipazione del prezzo contrattuale.

ART. IV/8 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI

I pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di regolari fatture con cadenza mensile posticipata.

Dette fatture devono essere intestate alla struttura universitaria ordinante indicando:

- quantità e tipologia delle spedizioni effettuate, precisando eventualmente quali sono le **sezioni** del dipartimento che le hanno ordinate;
- periodo di riferimento;
- prezzo unitario e prezzo complessivo da liquidare.

Le fatture devono riguardare esclusivamente le spedizioni effettivamente effettuate.

Si applica l'art. 4 del D.P.R.207/2010. A tal fine l'Appaltatore, nell'emettere fatture in relazione ai servizi erogati, provvederà ad esporre l'imponibile, la quota relativa alla ritenuta dello 0,50%, in applicazione delle prescrizioni previste dal succitato articolo e applicherà l'I.V.A sul valore imponibile complessivo della prestazione, non decurtato dello 0,50%. L'importo che sarà pagato corrisponderà alla differenza tra il totale della fattura, ossia imponibile complessivo comprensivo di IVA, e la quota relativa alla ritenuta dello 0,5%.

L'Appaltatore deve indicare all'Università:

- gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai movimenti finanziari relativi alla gara in oggetto;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i.

I pagamenti delle fatture vengono effettuati a mezzo mandato di pagamento esigibile presso l'Istituto Cassiere dell'Università, entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità dell'esecuzione del servizio e liquidazione della fattura da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, o suoi delegati.

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora.

Il tasso di riferimento è così determinato:

- a) per il primo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- b) per il secondo semestre dell'anno a cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

La cessazione e la decadenza dall'incarico o l'impedimento della banca indicata dall'Appaltatore, per qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, devono essere tempestivamente notificate all'Università, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione e la regolare esecuzione del servizio, notificati all'Appaltatore a mezzo raccomandata A/R o fax o posta elettronica certificata, determinano la sospensione del termine di pagamento di cui al punto precedente, relativamente alla/e fattura/e contestata/e, fatta salva la facoltà dell'Università di avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli IV/2 e IV/4.

La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione dei Direttori dell'esecuzione del contratto, attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Appaltatore.

ART. IV/9 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'INVARIABILITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi indicati in sede di offerta, comprensivi di tutte le spese necessarie a garantire la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni di cui agli artt. II/1, II/2 e II/3, sono da ritenersi fissi e invariabili per il primo anno di decorrenza del servizio.

I prezzi saranno aggiornati annualmente a partire dal secondo anno di esecuzione del servizio, in base alla variazione accertata dell'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati verificatisi nell'anno precedente con riferimento al mese precedente la data di inizio del rapporto.

ART. IV/10 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA

In caso di entrata in vigore successiva alla pubblicazione del bando di gara di norme applicabili al presente appalto in ambito soggettivo e/o oggettivo, l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle stesse, senza possibilità di ulteriori compensi.

ART. IV/11 - DIRETTORE DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I Direttori dell'esecuzione del contratto sono le persone di seguito elencate o loro delegati:

- per la Sede centrale: dr.ssa Maria Grazia Chiarelli, responsabile dell'Ufficio Protocollo Archivio e Posta;
- per le strutture decentrate: i segretari di dipartimento.

I Direttori dell'esecuzione del contratto:

- comunicano all'Appaltatore ogni dato relativo all'esecuzione delle prestazioni richieste; vigilano sull'osservanza contrattuale e riferiscono al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prestazioni contrattuali;
- danno comunicazione delle eventuali varianti;
- propongono che si proceda alla liquidazione delle fatture, a norma di capitolato e di legge, al compimento del servizio.

ART. IV/12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto stabilito dall'art. 116 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., sotto pena di immediata risoluzione della stessa per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dall'Università.

Le norme che regolano gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono quelle previste dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

ART. IV/13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore e i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 indicando gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i ai movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, oltre all'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/sui suddetto/i conto/i. Inoltre l'aggiudicatario si impegna a comunicare la cessazione, la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, nonché la variazione delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i per qualsiasi causa avvenga in quanto l'Università non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a un Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Appaltatore e dai subappaltatori, il CIG (codice identificativo di gara).

L'Università risolverà il contratto qualora l'Appaltatore e i subappaltatori non eseguiranno le transazioni nel rispetto della succitata legge.

ART. IV/14 SPESE

Tutte le spese inerenti alla pubblicazione degli atti di gara, nonché quelle relative all'aggiudicazione e alla stipulazione del relativo contratto, comprese quelle di bollo e di registrazione, sono ad intero carico dell'Appaltatore.

ART. IV/15 - CONTROVERSIE

Le controversie tra l'Università e l'Appaltatore, insorte durante l'esecuzione del contratto, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria del Foro di Ferrara.

ART. IV /16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Appaltatore è Responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente appalto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali all'Università prima dell'inizio del servizio.